



07 NOV. 2013

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO RIGUARDANTE L'AREA
IN LOCALITÀ DI MONTE ROMANO, COMUNE DI BRISIGHELLA (RA).**

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

Premesso che¹:

La Costituzione attribuisce in primo luogo alla competenza esclusiva dello Stato la tutela del paesaggio (l'art. 9) considerato un valore primario ed assoluto e attribuisce la "valorizzazione dei beni ambientali" alla legislazione concorrente (art. 117, comma 3);

Il Codice dei Beni Culturali D.Lgs 42/2004 e smi, di seguito denominato "Codice" in conformità ai principi costituzionali e con riguardo all'applicazione della Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge n. 14 del 2006, prevede la coesistenza di un duplice e distinto potere attribuito al Ministero per porre una garanzia di tutela effettiva del paesaggio come valore costituzionale:

1. il potere esclusivo d'intervento dello Stato di dichiarare il notevole interesse pubblico (art. 138, comma 3), attivabile nei casi in cui, in base a valutazioni anche di discrezionalità tecnica, possa essere concretamente a rischio l'interesse costituzionalmente affidato allo Stato;
2. il potere sostitutivo dello Stato in materia di pianificazione paesaggistica disciplinato dagli artt. 156, comma 3, e 143, comma 2,

La dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del Codice ha la duplice funzione di qualificare e conformare giuridicamente il bene e quella di predeterminare gli usi e le trasformazioni compatibili con i valori tutelati e in linea con le "disposizioni generali" del Codice.

¹ Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 535, del 29 gennaio 2013



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

Visto che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (denominata di seguito "Proposta di tutela"), avanzata della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini ai sensi degli articoli 136, 138 comma 3 e 141 del Codice, riguarda un'area in Loc. Monte Romano nel Comune di Brisighella (RA), su cui già gravano diversi vincoli di carattere paesaggistico e ambientale resi vigenti da:

- il PTPR della Regione Emilia Romagna dal 1993;
- Il PRG del Comune di Brisighella dal 2000;
- Il PTCP della Provincia di Ravenna dal 2006 ;
- Il PSC Associato approvato dal 2010 ma non ancora attuativo;

Visto che la Regione con delibera di Giunta Regionale n° 831 del 24.06.2013 ha fatto proprio il parere favorevole della Commissione Regionale per il paesaggio espresso nella seduta del 06.06.2013 in merito alla proposta;

Considerato che oltre il 70% dell'area oggetto della Proposta di tutela è già soggetta alla tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del Codice (vedi Allegato alla presente relazione);

QUESTA DIREZIONE REGIONALE FORMULA LE SEGUENTI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ALLA PROPOSTA DI TUTELA:

OSSERVAZIONE N.1: Regione Emilia Romagna, Del. di GR n° 831 del 24.06.2013, prot. N. 10521 del 09.07.2013 pervenuta il 05.07.2013.

Si prende atto della condivisione delle motivazioni e degli obiettivi della proposta di tutela che è stata espressa dalla Giunta regionale sulla base del parere favorevole della Commissione Regionale per il paesaggio formulato nel verbale della seduta del 06.06.2013 (Allegato B alla delibera di giunta).

Ai fini di una maggiore compatibilità dell'azione di tutela del paesaggio con le attività agricole presenti sul territorio e con le esigenze di presidio e le conseguenti necessità di manutenzione dello stesso, si ritiene che le proposte di modifiche ed integrazioni della *Disciplina di Tutela e*



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

prescrizioni d'uso dell'area, esplicitate nell'allegato C) alla delibera di Giunta, possano essere accolte.

Riguardo all'indicazione di definire un documento di indirizzi e di buone pratiche da applicare ai progetti di trasformazione ricadenti nell'area di tutela, si condivide la proposta in quanto si ritiene che tale documento possa essere un utile strumento operativo in grado di formare l'esperienza progettuale dei richiedenti e uniformare i criteri valutativi dei progetti, da parte degli enti preposti, rispetto al contesto paesaggistico.

Alla luce di quanto precede, si ritiene di **accogliere le osservazioni** riguardanti la *Disciplina di Tutela e prescrizioni d'uso* e, fatto salvo quanto previsto dall'art.140 comma 2 del codice, nell'ambito della co-pianificazione per l'aggiornamento del Piano Paesaggistico ed in considerazione della necessaria partecipazione e condivisione di tutti gli enti competenti, questa Direzione Regionale auspica l'istituzione di **un tavolo tecnico** per la redazione del documento di indirizzi e di buone pratiche per i progetti di trasformazione ricadenti nell'area di tutela.

OSSERVAZIONE N.2: WWF Italia Via Po 25, 00198 Roma, prot. N° 10733 del 11.07.2013, pervenuta il 08.07.2013.

Si prende atto della condivisione delle motivazioni e degli obiettivi della proposta di tutela dell'area.

OSSERVAZIONE N.3: Unione della Romagna Faentina Via Saffi 2, 48013 Fognano (RA) (prot. 4623/6.9 del 27.06.2013), nota prot. N° 10916 del 15.07.2013 pervenuta il 12.07.2013 trasmessa dalla Regione Emilia Romagna.

Si prende atto del parere favorevole alla proposta di tutela.

OSSERVAZIONE N.4: Confederazione Italiana Agricoltori – Ravenna, via Faentina 106 Ravenna, prot. N° 13586 del 09.09.2013 pervenuta il 06.09.2013.

L'osservazione si fonda sul presupposto che il provvedimento di tutela paesaggistica debba essere applicato per la tutela di singoli immobili o di aree ristrette e che la proposta di tutela *"rappresenta una ulteriore limitazione alle attività economiche"*. È richiesto che *"la proposta*



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

venga profondamente rivista per rendere compatibili le finalità di tutela con le reali esigenze economiche e sociali del territorio”

In primo luogo si rileva che l'art. 136 del Codice non pone limiti all'estensione dei beni paesaggistici individuati dal comma 1 punti c) e d) che sono espressamente qualificati come “aree” dagli artt. 137 comma 1 e 138 comma 3, pertanto anche vaste, volendo intendere che non ci si vuole riferire necessariamente a località puntuali e circoscritte.

Infatti nella Regione Emilia-Romagna si attestano diverse aree soggette a dichiarazione di notevole interesse pubblico ben più estese rispetto all'area oggetto della proposta.

L'estensione dell'area costituisce uno dei presupposti per il riconoscimento della qualità paesaggistica della stessa, infatti l'effetto d'insieme qualificante questo specifico contesto identitario è il risultato di ampi quadri panoramici, segnati anche dal permanente uso agricolo, dove si stratificano i caratteri storici, archeologici e architettonici e gli ulteriori aspetti vegetazionali e geologici.

Si rileva che l'area oggetto della proposta è qualificata dagli strumenti urbanistici vigenti ai vari livelli come un paesaggio agricolo pregevole e d'interesse, pertanto la dichiarazione di notevole interesse pubblico assume anche la funzione di coordinare il quadro complessivo dei vincoli di diverso tipo gravanti sul territorio.

Tra i principi ispiratori della normativa del Codice vi è quello per cui la preminenza della tutela dei valori espressi dal paesaggio non comporta necessariamente la conservazione statica delle aree protette; le trasformazioni sono consentite nei limiti ritenuti compatibili con il contesto. Riguardo le implicazioni sull'esercizio dell'attività agricola, la relazione a supporto della proposta rileva chiaramente che l'area oggetto di tutela costituisce un brano del paesaggio rurale dell'Appennino romagnolo che ha forti connotazioni agricole. La conformazione attuale è il risultato di un'azione antropica storicamente espressa attraverso attività prevalentemente legate all'agricoltura e all'allevamento.

In questa ottica le prescrizioni d'uso dell'area sono finalizzate a governare proprio i processi di trasformazione del territorio che dovranno perseguire il mantenimento dell'assetto tradizionale dei luoghi nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi e privilegiare la tutela, il restauro, la



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

riqualificazione e la valorizzazione delle diverse caratteristiche naturali, geomorfologiche, vegetazionali, di antropizzazione e degli usi consolidati del territorio, che ne rappresentano i caratteri peculiari. Al fine di incentivare le attività agricole e/o preservare quelle in essere, le norme prevedono che sarà consentita la realizzazione delle strutture necessarie ad adeguare e migliorare le esigenze delle aziende; inoltre, non si pone una tematica di disparità di trattamento, anche perché il territorio risulta già in gran parte tutelato.

Si ritiene che la normativa proposta, anche a seguito dell'accoglimento delle osservazioni n.1 della Regione Emilia Romagna, sia adeguatamente orientata a regolare le trasformazioni rese necessarie dal presidio del territorio e dall'esercizio dell'attività agricola laddove ritenute sostenibili e compatibili con i valori tutelati.

Alla luce di quanto precede e per quanto espresso nella controdeduzione all'osservazione n.1, **l'osservazione si considera parzialmente accolta.**

OSSERVAZIONE N.5: Comune di Brisighella, Via Naldi 2, 48012 Brisighella (RA)_ Prot. N° 13634 del 10.09.2013, pervenuta il 09.09.2013.

L'osservazione del Comune di Brisighella si articola in diversi rilievi, a partire da presunte carenze di motivazione e genericità della proposta di tutela, che sarebbe strumentale ed eccessivamente estesa. Si contesta inoltre di creare i presupposti, mediante l'apposizione del vincolo, per un progressivo degrado paesaggistico dell'area, e si evidenzia un aggravio gestionale della pubblica amministrazione; si propongono, infine, alcune modifiche alla disciplina d'uso.

La proposta di tutela individua un brano dell'Appennino che, proprio per la qualità e il livello di conservazione paesaggistica, mantiene riconoscibili le peculiarità identitarie di quella specifica porzione dell'Appennino romagnolo.

Come si riporta nella relazione descrittiva e si rileva negli elaborati cartografici a supporto, l'area oggetto della proposta di tutela conserva un'alta qualità paesaggistica, riconducibile ai tratti tipici del paesaggio dell'appennino romagnolo caratterizzato da edifici di modeste dimensioni e da pregevoli emergenze geologiche. In particolare nell'ambito "A", i caratteri paesaggistici agrari si



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

sovrappongono ai boschi in un rapporto disegnato dai percorsi matrice poderali, da crinali e corsi d'acqua, arricchendosi di colori, quiete e fauna.

La motivazione allegata alla proposta di tutela mette ben in evidenza le caratteristiche paesaggistiche dell'area distinta dal contesto circostante ed è stata condivisa dalla Giunta Regionale sulla base anche del parere favorevole da parte della Commissione Regionale per il Paesaggio.

L'unicità e la pregevolezza del contesto, cui si riferisce la proposta di tutela, sono state colte fin dalla prima redazione del Piano Paesistico Regionale, piano su cui si sono appoggiati tutti i successivi strumenti di pianificazione che, come evidenziato nella stessa osservazione, prevedono vari livelli di tutela sull'area (anche geologica), fino a qualificarla anche come area studio. All'interno di questo quadro complessivo di tutele, la dichiarazione di notevole interesse pubblico assume una duplice funzione: accanto a quella di qualificazione e di conformazione giuridica del bene, vi è anche quella di coordinare l'interazione tra i vincoli di diverso tipo gravanti sul territorio sulla base della disciplina d'uso.

In riferimento all'obiezione dell'utilizzo strumentale del procedimento di tutela per scongiurare la realizzazione degli impianti eolici nell'area, in primo luogo si rammenta che come principio generale ai fini della salvaguardia del paesaggio ciò non costituirebbe una circostanza ostativa all'esercizio del potere di competenza della Soprintendenza, ma semmai un obbligo.

Inoltre nello specifico dell'obiezione, si ricorda che un primo intervento per la realizzazione di tre aerogeneratori in prossimità di via Monte Romano è stato valutato negativamente, da un punto di vista paesaggistico, prima dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, con nota n 991 del 18.01.2013, e poi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 12.07.2013, in quanto in contrasto con le peculiarità di un'area già soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. g) del Codice. A tale proposito è opportuno ricordare che, con Ordinanza n 472/13 del 24.10.2013, il T.A.R. per la regione Emilia-Romagna ha rigettato l'istanza cautelare contro l'efficacia dei provvedimenti adottati. Pertanto non è assolutamente pertinente l'affermazione dell'utilizzo "strumentale" della proposta di tutela paesaggistica.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

Per quanto riguarda la dimensione dell'area vale la pena di ribadire, ad integrazione di quanto già replicato all'Osservazione n°4, che volendo assicurare il mantenimento degli elementi costituenti l'essenza stessa del richiamo identitario di un territorio, il Codice non pone limiti alle possibilità di estensione del vincolo sui beni paesaggistici individuati dall'art. 136 comma 1 punti c) e d) e li qualifica come "aree" (artt. 137 comma 1 e 138 comma 3), intendendosi con ciò che non si tratta solo di località puntuali e circoscritte, ma anche di aree eventualmente estese ovvero vaste.

Il paventato aggravio gestionale e amministrativo per la Pubblica Amministrazione non è, di fatto, sostanziale in quanto l'area risulta già interessata per oltre il 70% della superficie da vincolo paesaggistico (cfr. allegato alla presente relazione), al contempo la definizione di una disciplina di tutela e prescrizioni d'uso chiarisce definitivamente le possibilità d'intervenire eliminando i margini d'incertezza sia da parte del privato che da parte della Pubblica Amministrazione.

Le prescrizioni d'uso traducono bene la funzione di tutela, della quale è propria la conservazione dei beni che non presuppone la salvaguardia statica degli stessi con il divieto assoluto e pregiudiziale di ogni possibile trasformazione compatibile con i valori tutelati, in linea con le "disposizioni generali" del Codice, comprensive dei beni paesaggistici nella nozione di "patrimonio culturale" (art. 2). Al fine di perseguire questo obiettivo, la disciplina di tutela risulta "specificatamente dettagliata" proprio perché deve governare efficacemente le trasformazioni di un territorio complesso (pregevole e produttivo).

L'obiettivo della normativa è quello del mantenimento dell'assetto tradizionale dei luoghi nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi e di privilegiare la tutela, il restauro, la riqualificazione e la valorizzazione delle diverse caratteristiche naturali, geomorfologiche, vegetazionali, di antropizzazione e degli usi consolidati del territorio, che ne rappresentano i caratteri peculiari.

Alla luce di quanto precede:

1. constatata la non rispondenza a verità delle eccepite carenze di motivazione e genericità della proposta di tutela;
2. ritenuta infondata la contestazione di creare i presupposti, mediante la dichiarazione di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

notevole interesse, per un progressivo degrado paesaggistico dell'area (attualmente di forte valenza agraria) e di scoraggiare la presenza di attività produttive e residenziali a favore di una trasformazione “*per meri scopi turistici ‘ameni’*”;

3. ritenuta irrilevante, ai fini del presente procedimento, l'eccepita osservazione relativa all'estensione dell'area oggetto della proposta di tutela;
4. ritenuto del tutto inconferente ai fini del presente procedimento il presunto aggravio gestionale della Pubblica Amministrazione in quanto gran parte del territorio risulta già tutelato e la tutela del paesaggio è comunque sovraordinata ai pur legittimi interessi di trasformazione del territorio

la richiesta di annullamento della proposta di tutela e, in subordine, di riduzione dell'Ambito “A” contenuta nell'osservazione, **deve essere rigettata.**

Riguardo le osservazioni puntuali formulate rispetto alla “Disciplina di tutela e prescrizioni d'uso” approvate dalla Del. di GR n° 831 del 24.06.2013, si ritiene quanto segue:

Art. 4, Punto 8 (P): si accoglie la richiesta di specificare che sono ammessi progetti di attività ricreative o sportive “legati alle attività inerenti all'ambito agricolo”, in quanto rafforza l'obiettivo della disciplina di incentivare e promuovere l'attività agricola.

Art.5, Punto 2 (P): si accolgono parzialmente le richieste prevedendo l'obbligo di interrare solo le infrastrutture lineari di media e alta tensione, escludendo pertanto gli allacciamenti agli edifici e subordinando la realizzazione di antenne di telecomunicazioni all'approvazione di una soluzione progettuale ritenuta compatibile con il contesto paesaggistico, in quanto si persegue l'obiettivo di favorire il presidio del territorio riducendo al minimo gli impatti negativi sul paesaggio;

Art. 6, Punto 3: si accoglie la richiesta di poter realizzare aperture in falda non unicamente funzionali al recupero dei sottotetti legati a fini abitativi, in quanto si ritiene che tale possibilità di trasformazione, limitata all'apertura di soli lucernai, non determini un'alterazione sostanziale della tipologia edilizia e della percezione della stessa;

Art. 7, Punto 5: non si accoglie l'osservazione, in quanto si ritiene che la definizione di altezza massima per le nuove costruzioni, così come definita dalle prescrizioni, sia semplificativa



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

rispetto alle attuali normative e regolamenti comunali in corso di definizione e garantisca la permanenza dei criteri di dimensionamento e del rispetto delle proporzioni coerenti con il contesto edificato.

Art. 7, Punto 6: **si accoglie** l'osservazione di riferirsi alle tipologie locali proprie della zona più ampia dell'"Alta Collina Romagnola" così come individuata dal PTCP di Ravenna e acquisita dal PSC Comunale, in quanto più significativa per l'individuazione di tipologie e soluzioni tradizionali per la realizzazione di elementi fissi aggettanti funzionali all'utilizzo dell'abitazione.

Art. 8, Punto 1: **non si accoglie** la richiesta di prevedere la possibilità di realizzazione di nuovi fabbricati nell'ambito "A", ritenuto di particolare pregevolezza e integrità, in quanto si ritiene che la disciplina già ammette interventi di trasformazione edilizia compatibili con il mantenimento della qualità dell'ambito circoscritto.

OSSERVAZIONE N.6: Società PRO-EOLICO SRL, v.le della Resistenza n°90 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC), pervenuta in tre copie

- prot. N° 13839 del 13.09.2013 pervenuta il 11.09.2013.
- prot. N° 13841 del 13.09.2013 pervenuta il 11.09.2013.
- prot. N° 13931 del 16.09.2013 pervenuta il 12.09.2013.

L'osservazione parte dal presupposto che la motivazione della proposta non mette in evidenza *"la presenza di specificità, peculiarità e neppure rarità dal punto di vista paesaggistico"*. Dalla valutazione paesaggistica proposta dalla Società, che segue un percorso metodologico descritto nella seconda fase della relazione, emergerebbe una bassa qualità paesaggistica che riguarda tutta l'area (compreso l'ambito A) dovuta anche al degrado e alla presenza di *"alcune importanti situazioni di deturpazione delle risorse antropiche e naturali"*.

Ad integrazione di quanto già replicato all'Osservazione n° 5, si ribadisce che l'area oggetto della proposta di tutela individua un brano dell'Appennino romagnolo che proprio per la qualità e il livello di conservazione paesaggistica mantiene riconoscibili le peculiarità identitarie di quella porzione appenninica.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

Le motivazioni tecnico-scientifiche della proposta di tutela mettono in evidenza, in sequenza logica e razionale, le ragioni che esplicitano la diversità dell'area da quella circostante. Gli obiettivi della proposta di tutela sono altrettanto ben specificati e si basano sulla necessità della conservazione degli elementi costitutivi delle morfologie geologiche e naturalistiche in relazione alle tipologie architettoniche, alle tecniche ed ai materiali costruttivi e ai valori paesaggistici espressione dell'identità del luogo.

Si fa presente che la motivazione a sostegno del provvedimento di tutela ritenuta nell'osservazione *“vaga, enfatica, aulica a volte poetica che non riesce mai a dimostrare la presenza di specificità, peculiarità e neppure rarità dal punto di vista paesaggistico”*, è stata condivisa appieno dalla Giunta della Regione Emilia Romagna e dalla Commissione Regionale per il Paesaggio. La stessa valenza di unicità e pregevolezza del contesto della proposta di tutela è stata colta fin dalla prima redazione del Piano Paesistico Regionale (fine anni '80), piano su cui si sono appoggiati a cascata tutti i successivi strumenti di pianificazione tutt'ora vigenti. Tali strumenti prevedono, non a caso, già vari livelli di tutela sull'area, compresa quella naturalistica e geologica, nonché quella legata alla potenzialità archeologica riconfermata, in ultimo, dal PSC del 2010.

Si ritengono del tutto inconferenti le considerazioni espresse sulla base dei risultati di una capziosa valutazione volta a svilire la motivazione ampiamente e seriamente documentata posta alla base della proposta di tutela. L'esercizio di comporre una matrice di valutazione che dimostri la mancanza di qualità paesaggistica di un'area, attribuendo valori numerici a parametri ritenuti *“paesaggistici”* (rarità, diversità, qualità visiva e degrado) e riferiti a visuali *“coni ottici”* appare illogico, se non pretestuoso. La qualità paesaggistica posta alla base della dichiarazione di notevole interesse non si esaurisce con l'esistenza di punti di vista dai quali si possa godere di una visione estetico-panoramica, ma la sua tutela si rivolge al paesaggio, in quanto espressione e sintesi degli aspetti naturalistico, ambientale, archeologico, culturale ed antropico del territorio.

Risulta altrettanto non pertinente l'obiezione sulla validità della motivazione per la presenza di supposti fenomeni di degrado e abbandono dei manufatti e per la presenza di infrastrutture ed



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

edifici non compatibili: l'antropizzazione dei luoghi, l'abbandono e le manomissioni nel territorio non sono circostanze che possano far venir meno l'interesse della tutela².

Si ritiene che la delimitazione dei confini dell'area individui adeguatamente i particolari tratti identitari della stessa, in coerenza con la definizione del paesaggio posta nell'art. 131 del Codice, che lo identifica come "territorio espressivo di identità", a sua volta in conformità alla valenza del paesaggio come fattore identitario della Nazione, ex art. 9 della Costituzione, nonché in coerenza con la Convenzione europea del paesaggio, per il cui art. 5 il paesaggio è fondamento dell'identità delle popolazioni.

Alla luce di quanto precede, constatata la non rispondenza a verità delle eccepite carenze di motivazione della proposta di vincolo e per quanto riportato nelle controdeduzioni all'osservazioni n°4 e 5, **l'osservazione deve essere rigettata.**

OSSERVAZIONE N.7: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Faenza-Modigliana, Piazza XI Febbraio, 10 Faenza (RA), prot. N° 13854 del 13.09.2013 pervenuta il 12.09.2013.

Richiamando l'intenzione della proprietà di adeguare i propri fabbricati presenti nell'area in oggetto alle nuove esigenze abitative e produttive, l'osservazione presuppone un aggravio della procedura di approvazione dei progetti.

Si ritiene inconferente ed erroneo ai fini del presente procedimento il presunto aggravio della procedura di approvazione dei progetti di trasformazione edilizia, in quanto gran parte del territorio risulta già tutelato, e comunque la tutela del paesaggio è sovraordinata ai pur legittimi interessi di trasformazione edilizia.

Alla luce di quanto precede, la richiesta di annullamento della proposta di tutela contenuta nell'osservazione, **deve essere rigettata.**

² *Sentenza Consiglio di Stato N. 04429/2011.*



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

OSSERVAZIONE N.8: Federazione Provinciale Coldiretti di Ravenna, via Cura 63 Ravenna, prot. N° 13857 del 13.09.2013 pervenuta il 12.09.2013.

L'osservazione si fonda sulla non condivisione della motivazione posta alla base della proposta ed eccepisce una non corretta applicazione della tutela su un'area ritenuta eccessivamente ampia e "sproporzionata"; inoltre la sovrapposizione della tutela agli altri vincoli già vigenti sull'area, disincentiverebbe qualsiasi "presenza umana ed attività economica" inducendo un progressivo degrado del contesto.

Considerando che l'osservazione non entra nel merito della concreta incidenza della proposta di tutela e se ne chiede la revoca, l'osservazione **deve essere rigettata**; ad ogni buon conto si rimanda a quanto espresso nelle controdeduzioni alle osservazioni n.1-4-5.

OSSERVAZIONE N.9: Associazione Sportiva San Martino, via Case Battistoni, San Martino in Gattara 48013 Brisighella (RA), A.S.D.R. "Soc. Polisportiva e Culturale San Cassiano" via Valpiana, 4 48013 Brisighella (RA), prot. N° 13938 del 16.09.2013 pervenuta il 13.09.2013.

L'osservazione si fonda sul rilievo del progressivo calo demografico e degrado dell'area, l'ulteriore tutela disincentiverebbe il presidio dell'area e delle attività agricole con ripercussioni negative anche sulla manutenzione del territorio.

Si ritiene che la normativa proposta, anche a seguito dell'accoglimento delle osservazioni n. 1 della Regione Emilia Romagna, sia adeguatamente orientata anche a regolare le trasformazioni laddove ritenute sostenibili e compatibili con i valori tutelati.

Alla luce di quanto precede e per quanto espresso nelle controdeduzioni alle osservazioni n.1-4-5, l'osservazione si considera **parzialmente accolta**.

OSSERVAZIONE N.10: Confartigianato Associazione Provinciale di Ravenna, Viale Berlinguer,8 – 48124 Ravenna, prot. N° 14272 del 23.09.2013 pervenuta il 17.09.2013.

L'osservazione si fonda sulla non condivisione della motivazione posta alla base della proposta ed eccepisce una non corretta applicazione della tutela su un'area ritenuta eccessivamente ampia



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

che avrebbe il solo “*scopo di ingessare*” il territorio destinato ad un progressivo spopolamento e penalizzando gli investimenti produttivi con la “*conseguenza di un sicuro degrado*”.

Considerando che l'osservazione non entra nel merito della concreta incidenza della proposta di tutela e se ne chiede il ritiro, l'osservazione **deve essere rigettata**; ad ogni buon conto si rimanda a quanto espresso nelle controdeduzioni alle osservazioni n.1-4-5-6.

OSSERVAZIONE N.11: Agricoltori della zona interessata **prot. N° 14278 del 23.09.2013 pervenuta il 17.09.2013.**

L'osservazione si fonda sulla non condivisione della motivazione posta alla base della proposta e ritiene che la sovrapposizione di un'ulteriore tutela porterebbe ad un progressivo abbandono di questa significativa porzione di territorio.

Considerando che l'osservazione non entra nel merito della concreta incidenza della proposta di tutela e se ne chiede l'annullamento, l'osservazione **deve essere rigettata**; ad ogni buon conto si rimanda a quanto espresso nelle controdeduzioni alle osservazioni n.1-4-5.

OSSERVAZIONE N.12: Residenti della zona interessata **prot. n° 14386 del 24.09.2013 pervenuta il 19.09.2013.**

L'osservazione si fonda sulla mancanza di concertazione con la popolazione nell'ambito dell'azione di tutela, che sarebbe strumentale alla non realizzazione dell'impianto eolico e che inciderebbe negativamente sulle attività presenti.

Si deve tuttavia considerare che la dichiarazione di pubblico interesse è un provvedimento sovraordinato e del tutto autonomo, che non prevede forme di concertazione o partecipative con la popolazione, previste invece per altri strumenti di pianificazione ad incidenza territoriale e paesaggistica.

Considerando inoltre che l'osservazione non entra nel merito della concreta incidenza della proposta di tutela e se ne chiede l'annullamento, l'osservazione **deve essere rigettata**; ad ogni buon conto si rimanda a quanto espresso nelle controdeduzioni alle osservazioni n.1-4-5.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

Quadro di sintesi delle controdeduzioni:

N°	ditta	indirizzo	Pervenuta il	controdeduzioni
1	Regione Emilia Romagna	Viale Aldo Moro, 50 - 40127 (BO)	05.07.2013	ACCOLTA
2	WWF Italia	Via Po 25 - 00198 Roma	08.07.2013	PRESA D'ATTO
3	Unione della Romagna Faentina (Trasmessa dalla RER)	Via Saffi 2 - 48013 Fognano (RA)	12.07.2013	PRESA D'ATTO
4	Confederazione Italiana Agricoltori - Ravenna	via Faentina 106 - Ravenna	06.09.2013	PARZIALMENTE ACCOLTA
5	Comune di Brisighella	Via Naldi 2 - 48012 Brisighella (RA)	09.09.2013	PARZIALMENTE RIGETTATA PARZIALMENTE ACCOLTA
6	Società PRO EOLICO	Via della Resistenza,90 - Savignano sul Rubicone (FC)	11.09.2013	RIGETTATA
7	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Faenza-Modigliana	Piazza XI Febbraio, 10 - Faenza (Ra)	12.09.2013	RIGETTATA
8	Federazione Provinciale Coldiretti di Ravenna	via Cura , 63 - Ravenna.	12.09.2013	RIGETTATA
9	A.S.D.R. "Soc. Polisportiva e Culturale San Cassiano"	via Valpiana 4 - 48012 Brisighella (Ra)	13.09.2013	PARZIALMENTE ACCOLTA
	Associazione Sportiva San Martino	Via Case Battistoni, loc. San Martino in Gattara - 48012 Brisighella (Ra)		
10	Confartigianato- Associazione Provinciale di Ravenna	viale Berlinguer, 8 - Ravenna.	17.09.2013	RIGETTATA
11	Agricoltori della zona interessata	Vari, 48012 Brisighella (Ra)	17.09.2013	RIGETTATA
12	Cittadini di Brisighella e zone limitrofe	Vari, 48012 Brisighella (Ra)	19.09.2013	RIGETTATA

Bologna, 07 novembre 2013

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Carla Di Francesco



AS/IDC/SM/DT

LEGENDA

— perimetro area di notevole interesse

Aree già sottoposte a tutela ai sensi dell'art.142 del D. Lgs. 42/2004 (già il 70% della superficie interessata)

— territori coperti da foreste e boschi così come individuati dall' art. 3.10 del PTCP (cfr. art.142, c.1, lettera G del D. Lgs. 42/2004)

— corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica e relative sponde/argini per una fascia di 150m ciascuna (cfr. art.142, c.1, lettera C del D. Lgs. 42/2004)

07 NOV 2013

